

WORKSHOP & FORUM

U-POWER STADIUM

14 APRILE 2023

SMALTIMENTO E RECUPERO DEI MANTI IN ERBA SINTETICA

MEDIA PARTNER
E ORGANIZZAZIONE

SPORT & IMPIANTI
TS?PORT

PROMOSSO DA



REFIELD
RECUPERO CAMPI ERBA SINTETICA

geom. Luca Cavalletti

*QUALIFICATO AI SENSI D.M. 120/2014 NELL'ORGANIZZAZIONE
NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI NELLE IMPRESE*

SMALTIMENTO A NORMA
DI UN TAPPETO SINTETICO – IERI
Normativa
Attività di recupero

SMALTIMENTO A NORMA DI UN TAPPETO SINTETICO

Normativa – Attività di recupero

Argomenti:

1. Riferimento normativo
2. Definizioni
3. Chi è il produttore di rifiuto
4. Responsabile della gestione del rifiuto
5. Sanzioni previste dalla Parte IV del D.Lgs.152/2006
6. Classificazione del rifiuto
7. Attività di recupero
8. Operazioni di smaltimento

SMALTIMENTO A NORMA DI UN TAPPETO SINTETICO

Normativa – Attività di recupero

1. Riferimento normativo

Normativa nazionale di riferimento è il Testo Unico Ambientale D.LGS. 152/2006 che ha come obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

La ditta REFIELD SRL è Iscritta al n°446 nel Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di **recupero rifiuti** speciali non pericolosi come definito dall'Art.214-216 del D.Lgs. 152/2006.

SMALTIMENTO A NORMA DI UN TAPPETO SINTETICO

Normativa – Attività di recupero

2. Definizioni

Il D.LGS. 152/2006 all'Art.183 comma 1 lett. a) definisce **rifiuto** - *qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.*

Non si ha rifiuto quando:

- il detentore non vuole, non ha l'intenzione o non ha l'obbligo, di disfarsi di oggetti o sostanze.
- Nei casi previsti dall'Art.185 del D.Lgs. 152/2006 che indica cosa è escluso dell'ambito di applicazione della Parte IV



SMALTIMENTO A NORMA DI UN TAPPETO SINTETICO

Normativa – Attività di recupero

2. Definizioni

Non si ha rifiuto quando:

è un sottoprodotto come definito dall'Art.184-bis comma 1:

«E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a)** la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*
- b)** è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*
- c)** la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
- d)** l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana».*


SMALTIMENTO A NORMA DI UN TAPPETO SINTETICO

Normativa – Attività di recupero

2. Definizioni

Il D.LGS. 152/2006 all'Art.183 comma 1 lett. t)

definisce **recupero**: *qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.*



SMALTIMENTO A NORMA DI UN TAPPETO SINTETICO


Normativa – Attività di recupero

2. Definizioni

Il D.LGS. 152/2006 all'Art.183 comma 1 lett. u)

Definisce **riciclaggio**": *qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.*

La ditta REFIELD SRL ha l'obiettivo di riciclare manti in erba sintetica rimossi da impianti sportivi contenenti intaso svolgendo attività di recupero nel proprio impianto



SMALTIMENTO A NORMA DI UN TAPPETO SINTETICO


Normativa – Attività di recupero

3. Chi è il produttore di rifiuto

Il D.LGS. 152/2006 all'Art.183 comma 1 lett. f)

Definisce produttore di rifiuti: *il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore).*

Nota: La normativa definisce il trattamento le operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.



SMALTIMENTO A NORMA DI UN TAPPETO SINTETICO

Normativa – Attività di recupero

4. Responsabile della gestione dei rifiuti

Il D.LGS. 152/2006 all'Art.188 si indicano le responsabilità nella gestione dei rifiuti e in particolare il comma 4 prevede: *«La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal [regolamento \(CE\) n. 1013/2006](#), la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti e' esclusa nei seguenti casi:*

- a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;*
- b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario».*

SMALTIMENTO A NORMA DI UN TAPPETO SINTETICO

Normativa – Attività di recupero

5. Sanzioni previste dalla Parte IV del D.Lgs.152/2006

Art.255 abbandono rifiuti.

Comma 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

SMALTIMENTO A NORMA DI UN TAPPETO SINTETICO

Normativa – Attività di recupero

5. Sanzioni previste dalla Parte IV del D.Lgs.152/2006

Art. 256 attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Comma 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

SMALTIMENTO A NORMA DI UN TAPPETO SINTETICO

Normativa – Attività di recupero

5. Sanzioni previste dalla Parte IV del D.Lgs.152/2006

Nella situazione tipo:

smontaggio di campo in erba sintetica con intaso che viene lavorato in sito per rimuovere l'intaso, per poi essere tagliata e data per essere utilizzata.

Cosa prevede la normativa:

Il contesto è riconducibile ad operazione di **riciclaggio**, cioè qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

Tale operazione **necessita di prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione** di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.Lgs.152/2006.

In assenza di autorizzazione **l'operazione è sanzionabile** ai sensi dell'Art. 256-attività di gestione di rifiuti non autorizzata- del D.Lgs.152/2006.

SMALTIMENTO A NORMA DI UN TAPPETO SINTETICO

Normativa – Attività di recupero

6. Classificazione del rifiuto

La ditta REFIELD SRL ha avviato, nell'impianto sito nella Regione Marche Comune di Piobbico, effettua operazione di **recupero rifiuto speciale non pericoloso** costituito da **manti in erba sintetica con intaso**.

Il manto in erba sintetica con intaso rimosso è rifiuto che ai sensi dell'art.184 del D.Lgs.152/2006, va sottoposto alla corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti effettuata dal produttore sulla base del D.Lgs. 152/2006 e D.L. n° 77/2021.



SMALTIMENTO A NORMA DI UN TAPPETO SINTETICO

Normativa – Attività di recupero

6. Classificazione del rifiuto

Ai fini dell'attuazione del D.Lgs. 152/2006 i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo.
(In cui rientra il rifiuto: *manto in erba sintetica con intaso*);
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali,
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- I bis)** il combustibile derivato da rifiuti

SMALTIMENTO A NORMA DI UN TAPPETO SINTETICO

Normativa – Attività di recupero

6. Classificazione del rifiuto

Con il Decreto Legge 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108 è stato aggiornato l'elenco codici EER Elenco Europeo dei Rifiuti.

I codici EER (precedentemente chiamati codici CER) sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie (es. 03 01 01 scarti di corteccia e sughero), volte ad identificare un rifiuto, di norma, in base al processo produttivo da cui è originato. Il primo gruppo identifica il capitolo, mentre il secondo usualmente il processo produttivo.

I manti in erba sintetica con intaso sono classificati

nel capitolo 17 - RIFIUTI DELLE OPERAZIONE DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, prodotti nel processo produttivo 17 09 - ALTRI RIFIUTI DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE e classificati come codice **EER 17 09 04 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03**

SMALTIMENTO A NORMA DI UN TAPPETO SINTETICO

Normativa – Attività di recupero

6. Classificazione del rifiuto

ATTENZIONE! Nell' Elenco Europe dei Rifiuti è presente il codice: *EER 17 09 03*(pericoloso) - Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose* . Il corrispettivo del codice EER 17 09 04, detto anche codice specchio.

Per cui il produttore è tenuto a dimostrare che il rifiuto non è pericoloso tramite analisi.

SMALTIMENTO A NORMA DI UN TAPPETO SINTETICO

Normativa – Attività di recupero

7. Attività di recupero

La REFIELD SRL ai sensi dell'Art.214-216 ha presentato apposita domanda alla Provincia competente per territorio, allegando il progetto dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica con cui è stata iscritta al n.446 del Registro Provinciale delle Attività di recupero rifiuti

La REFIELD SRL, nello svolgimento delle operazioni di recupero riesce a riciclare:

- erba polimerica
- sabbia
- Intaso polimerico

da utilizzare per la loro funzione originaria: realizzare nuovi campi in erba sintetica.

SMALTIMENTO A NORMA DI UN TAPPETO SINTETICO

Normativa – Attività di recupero

7. Attività di recupero

Per raggiungere l'obiettivo ambientale di riciclare il tappeto in erba sintetica con intaso, la REFIELD SRL sottopone i rifiuti ad un processo di lavorazione a freddo che permette di ottenere separatamente:

- erba polimerica
- sabbia
- intaso polimerico
- fibre naturali
- altro (eventuale)

Processo di lavorazione che prevede:

1. Verifica conformità del rifiuto in ingresso all'impianto con controllo documentale e ispezione visiva;
2. Avvio alla lavorazione del rifiuto tale e quale nella linea di lavorazione;
3. Raccolta delle emissioni contenenti polveri lungo la linea di lavorazione e filtraggio per la loro depurazione;
4. Raccolta in sacchi big-bag delle tipologie di materiali ottenuti e avvio alla procedura di certificazione per la produzione di materie prime per la realizzazione di nuovi campi in erba sintetica

SMALTIMENTO A NORMA DI UN TAPPETO SINTETICO

Normativa – Attività di recupero

7. Attività di recupero

5. NON utilizza acqua nel processo di lavorazione;
6. Deposita i rifiuti in ingresso su pavimenti in CLS coperto con tettoia;
7. Effettua la lavorazione dei rifiuti con impianto fisso all'interno di stabilimento.

La REFILED SRL nello stabilimento di Piobbico mette in atto gli accorgimenti necessari per:

- la protezione della salute umana
- la protezione dell'ambiente

SMALTIMENTO A NORMA DI UN TAPPETO SINTETICO

Normativa – Attività di recupero

8. Operazioni di smaltimento

Il D.Lgs. 13 gennaio 2003 n.36 recepisce la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Il Decreto Legislativo aggiornato all'ultima modifica nel 2020 indica espressamente:

- All'rt.6 che è vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo.

Attualmente il divieto può essere derogato a discrezione della Regione, ma sarà tassativo dall'anno 2030.

Fino a ieri lo smaltimento in discarica del rifiuto costituito da manto in erba sintetica con intaso, è stato accettato perché non è stato presente un impianti idonei per il recupero.

Da oggi lo smaltimento del rifiuto costituito da manto in erba sintetica con intaso viene svolto dalla REFIELD SRL

Grazie per l'attenzione!

geom. Luca Cavalletti

+39 3939288436

geomcavalletti1786@gmail.com